



Comunicato Ufficiale n.138 del 4 Aprile 2024

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni della F.I.G.C.	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni della F.I.G.C.

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 25.03.2024 – rif. Dispositivo di cui al C.U. N°132

Deferimento di:

- **A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu;**

- **Sig. Walid Aabdi.**

(procedimento prot. 22263/343 pfi 23-24)

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND

-il sig. Walid Aabdi, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu (e, in ogni caso, soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva);

-la A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu,

per rispondere:

-il sig. Walid Aabdi della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 8.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

-la società A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Walid Aabdi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

I deferiti non sono comparsi e il giudizio si è quindi svolto alla presenza della Procura Federale.

Il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto di infliggere al sig. Walid Aabdi la sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza e alla A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udito il rappresentante della Procura Federale, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva - in fatto e diritto - quanto segue.

Il deferimento del signor Walid Aabdi è avvenuto per aver questi sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere: falsità della dichiarazione che risulta provata pacificamente dagli atti contenuti nel fascicolo e, nello specifico, dalla comunicazione della Federazione Belga (RBFA) secondo cui lo stesso risultava tesserato del Club R. UNIONST-GILLOISE.

Il deferimento della A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu è avvenuto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed in relazione alla "violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F." commessa dallo stesso Walid Aabdi.

Considerato che, come sopra precisato, la violazione da quest'ultimo commessa risulta sussistente e provata, la questione da affrontare è quella della addebitabilità di tale fatto anche alla Società a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero della possibilità che la società di calcio risponda, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo.

Il Tribunale, sul punto, come già fatto in passato, ritiene di non potersi discostare dall'unanime indirizzo interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza sportiva e ordinariamente utilizzato ai fini della valutazione di vicende analoghe a quella per cui si procede (CFA n. 90/2019-2020; da ultimo n. 4/2023-2024). La responsabilità oggettiva, infatti, trova ampio utilizzo nell'ordinamento sportivo calcistico in ragione di necessità operative ed organizzative: la semplificazione che essa comporta è utile, d'altronde, a garantire, con tempistiche ragionevoli e compatibili con la prosecuzione delle attività sportive, la risoluzione anche di complesse vicende aventi rilevanza giuridica; ciò anche considerata l'impossibilità "di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie" (CGF n.56/2011- 2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018).

Si è osservato, peraltro, che tale forma di responsabilità, che si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società alla quale è legato contrattualmente, "trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva" (CFA n. 90/2019-2020).

Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere affermata, oltre alla responsabilità del signor Walid Aabdi, anche la responsabilità della Società in relazione al fatto contestato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, CGS; e ciò a maggior ragione perché, nel caso in esame, la condotta tenuta dalla A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu non è esente da profili di colpa.

Si è, infatti, in presenza di un omesso controllo da parte della Società sulla dichiarazione del calciatore, che avrebbe potuto essere comunque attivato anche per il tramite dell'ufficio F.I.G.C. territoriale o nazionale: come è stato correttamente rilevato, tale verifica non poteva dirsi "inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore" (CFA nn. 68 e 69/2019-2020; n. 4/2023-2024).

Pertanto, quand'anche si volesse ricercare un diverso titolo di responsabilità nella disposizione di cui all'art. 6, comma 2, CGS in ragione dell'eliminazione, rispetto all'omologa disposizione del CGS previgente, dell'avverbio "oggettivamente", nel caso di specie la Società verserebbe, comunque, in colpa, non avendo verificato, ai fini del tesseramento, che le dichiarazioni rese dal tesserando fossero conformi a quelle dichiarate ai sensi dell'art. 40, comma 6, NOIF. Né sarebbe, comunque, invocabile, nel caso di specie, l'applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur, considerato che la verifica in questione è risultata effettivamente possibile ed è stata eseguita direttamente dall'Ufficio Tesseramento della Federazione, determinando la revoca del tesseramento stesso. Ufficio che, come risulta in atti, "svolge, nei casi in cui viene fatta richiesta da parte delle Società, accertamenti preventivi presso Federazioni estere finalizzati a confermare eventuali pregressi tesseramenti di calciatori presso le stesse [...] in quelle casistiche in cui la Società non è certa della provenienza sportiva del calciatore e pertanto, al fine di istruire una pratica nel modo corretto, ricorre ad un'indagine di questo tipo".

Alla luce di quanto esposto, si deve perciò affermare, oltre alla responsabilità del signor Walid Aabdi, anche la responsabilità della A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu – ex art. 6, comma 2, C.G.S. – per gli atti posti in essere dal primo, consistenti nella violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

Ciò detto in punto di responsabilità, con riferimento alla quantificazione della sanzione il Tribunale ritiene adeguata, nel caso di specie, quella della sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza nei confronti del signor Walid Aabdi e quella della ammenda di € 200,00 nei confronti della A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna LND

DELIBERA

- di dichiarare il signor Walid Aabdi e la A.S.D. G.S. Terralba Francesco Bellu responsabili della condotta contestata e applica al primo la sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza e alla seconda la sanzione dell'ammenda di € 200,00

MOTIVI – udienza del 25.03.2024 – rif. Dispositivo di cui al C.U. N°132

Deferimento di:

- **A.S.D. Tavolara Calcio;**

- **Sig. Mateo Belagardi.**

(procedimento prot. 21909/355 pfi 23-24)

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND

-il sig. Mateo Belagardi, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Tavolara Calcio (e, in ogni caso, soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva);

-la società ASD Tavolara Calcio,

per rispondere:

-il sig. Mateo Belagardi, della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 26.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Tavolara Calcio, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

-la società ASD Tavolara Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mateo Belagardi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

I deferiti non sono comparsi e il giudizio si è quindi svolto alla presenza della Procura Federale.

Il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto di infliggere al sig. Mateo Belagardi la sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza e alla ASD Tavolara Calcio la sanzione dell'ammenda di € 500,00.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udito il rappresentante della Procura Federale, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva - in fatto e diritto - quanto segue.

Il deferimento del signor Mateo Belagardi è avvenuto per aver questi sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere: falsità della dichiarazione che risulta provata pacificamente dagli atti contenuti nel fascicolo e, nello specifico, dalla comunicazione della Federazione Argentina secondo cui lo stesso risultava tesserato del Club Rivadavia, de la Liga Lobense de Futbol.

Il deferimento della ASD Tavolara Calcio è avvenuto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed in relazione alla "violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F." commessa dallo stesso Mateo Belagardi.

Considerato che, come sopra precisato, la violazione da quest'ultimo commessa risulta sussistente e provata, la questione da affrontare è quella della addebitabilità di tale fatto anche alla Società a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero della possibilità che la società di calcio risponda, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo.

Il Tribunale, sul punto, come già fatto in passato, ritiene di non potersi discostare dall'unanime indirizzo interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza sportiva e ordinariamente utilizzato ai fini della valutazione di vicende analoghe a quella per cui si procede (CFA n. 90/2019-2020; da ultimo n. 4/2023-2024). La responsabilità oggettiva, infatti, trova ampio utilizzo nell'ordinamento sportivo calcistico in ragione di necessità operative ed organizzative: la semplificazione che essa comporta è utile, d'altronde, a garantire, con tempistiche ragionevoli e compatibili con la prosecuzione delle attività sportive, la risoluzione anche di complesse vicende aventi rilevanza giuridica; ciò anche considerata l'impossibilità "di lasciare determinati

eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie” (CGF n.56/2011- 2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018).

Si è osservato, peraltro, che tale forma di responsabilità, che si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società alla quale è legato contrattualmente, “trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell’attività sportiva” (CFA n. 90/2019-2020).

Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere affermata, oltre alla responsabilità del signor Mateo Belagardi, anche la responsabilità della Società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, CGS; e ciò a maggior ragione perché, nel caso in esame, la condotta tenuta dalla ASD Tavolara Calcio non è esente da profili di colpa.

Si è, infatti, in presenza di un omesso controllo da parte della Società sulla dichiarazione del calciatore, che avrebbe potuto essere comunque attivato anche per il tramite dell’ufficio F.I.G.C. territoriale o nazionale: come è stato correttamente rilevato, tale verifica non poteva dirsi “inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore” (CFA nn. 68 e 69/2019-2020; n. 4/2023-2024).

Pertanto, quand’anche si volesse ricercare un diverso titolo di responsabilità nella disposizione di cui all’art. 6, comma 2, CGS in ragione dell’eliminazione, rispetto all’omologa disposizione del CGS previgente, dell’avverbio “oggettivamente”, nel caso di specie la Società verserebbe, comunque, in colpa, non avendo verificato, ai fini del tesseramento, che le dichiarazioni rese dal tesserando fossero conformi a quelle dichiarate ai sensi dell’art. 40, comma 6, NOIF. Né sarebbe, comunque, invocabile, nel caso di specie, l’applicazione del principio ad impossibilia nemo tenetur, considerato che la verifica in questione è risultata effettivamente possibile ed è stata eseguita direttamente dall’Ufficio Tesseramento della Federazione, determinando la revoca del tesseramento stesso. Ufficio che, come risulta in atti, “svolge, nei casi in cui viene fatta richiesta da parte delle Società, accertamenti preventivi presso Federazioni estere finalizzati a confermare eventuali pregressi tesseramenti di calciatori presso le stesse [...] in quelle casistiche in cui la Società non è certa della provenienza sportiva del calciatore e pertanto, al fine di istruire una pratica nel modo corretto, ricorre ad un’indagine di questo tipo”.

Alla luce di quanto esposto, si deve perciò affermare, oltre alla responsabilità del signor Mateo Belagardi, anche la responsabilità della ASD Tavolara Calcio – ex art. 6, comma 2, C.G.S. – per gli atti posti in essere dal primo, consistenti nella violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F.

Ciò detto in punto di responsabilità, con riferimento alla quantificazione della sanzione il Tribunale ritiene adeguata nel caso di specie quella della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza nei confronti del signor Mateo Belagardi e quella della ammenda di € 200,00 nei confronti della ASD Tavolara Calcio.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna LND

DELIBERA

- di dichiarare il signor Mateo Belagardi e la ASD Tavolara Calcio responsabili della condotta contestata e applica al primo la sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi nel campionato di competenza e alla seconda la sanzione dell’ammenda di € 200,00

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Publicato ed affisso all’albo in Cagliari il 4 Aprile 2024